Senato della Repubblica

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel mese di gennaio 2013

36/XVI

SERVIZIO PER LA QUALITA' DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

INDICE

Pag.

Nota introduttiva 5

- *PRIMA SEZIONE*
  Relazioni annunciate nel mese di gennaio 2013..... 13

- *SECONDA SEZIONE*
  Nuove relazioni 19

In copertina: *"Il cannocchiale"*, dall'opera *"Selenographia"* dell'astronomo Hevelius (1647)

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus*** l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel mese di gennaio 2013 e delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

In evidenza nel mese di gennaio 2013

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di **gennaio**, si segnala, in quanto interviene dopo un considerevole lasso di tempo dall'ultimo invio, la relazione del **Ministro della salute**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, sull'***attività svolta dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME),*** contenente dati relativi al 2011 (Doc. CLXIX, n. 3): la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione abbia cadenza annuale, mentre la precedente, con dati riferiti al 2008, era stata inviata alle Camere nel mese di maggio 2010.

Si evidenzia, inoltre, in quanto si tratta del documento conclusivo, l'invio da parte della **Presidenza del Consiglio dei ministri** della relazione concernente il ***Programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia,*** (Doc. XXVII, n. 39), da trasmettere al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre-2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Sul versante delle **nuove relazioni** si segnalano, in primo luogo, gli obblighi introdotti dal decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", volto a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, l'operatività degli stabilimenti industriali

di interesse strategico nazionale. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, riferisca semestralmente al Parlamento circa ***l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale***. Il comma 5-*bis* del medesimo articolo dispone invece che il **Ministro della salute** riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari ***sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici***.

Una ulteriore relazione è disciplinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 233, che detta disposizioni in materia di equo compenso nel settore giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all'albo, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive (i c.d. *free lance*): la disposizione citata prevede che il **Presidente del Consiglio dei ministri** trasmetta ogni anno alle Camere una relazione ***sull'attuazione della legge***.

Diversi elementi di novità sono introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". Tale provvedimento ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b),* della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.

Nello specifico, l'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il **Governo** (senza quindi indicare il Ministro competente) presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'Esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia

prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Una ***relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea***, di contenuto sostanzialmente analogo, era già prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005.

La **relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea**, già prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 11 del 2005, è stata riprodotta, con taluni aggiornamenti, dall'articolo 13, comma 2, delle legge n. 234 del 2012. Detto articolo prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il **Governo** presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali[1]. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della

[1]Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia.

Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Con tale ultima previsione nella relazione consuntiva prevista dal comma 2 dell'articolo 13 sembrerebbe assorbita anche la relazione, avente ad oggetto il *seguito dato agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti comunitari e di atti preordinati alla loro formulazione*, di cui all'articolo 4-*bis,* comma 3, della legge n. 11 del 2005[2], non riprodotta come obbligo autonomo.

L'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il **Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei**, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un ***elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea***. Il comma 2 dell'articolo 14 dispone inoltre che il **Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il **Ministro per gli affari europei**, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali ***conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure*** di cui al comma 1. Si ricorda che due relazioni di analogo contenuto erano già previste dall'articolo 15-*bis*, rispettivamente ai commi 1 e 2 della legge n. 11 del 2005[3].

L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012 introduce un obbligo che, a differenza dei precedenti, non trova riscontro nella normativa previgente. La disposizione in questione, al comma 1, stabilisce che il **Presidente del Consiglio dei Ministri** - o il **Ministro per gli affari europei** - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le ***decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*** e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso

[2] L'articolo 4-*bis*, comma 3, della legge n. 11 del 2005 era stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. *a),* della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata trasmessa in ottemperanza di tale obbligo.

[3] La relazione di cui all'articolo 15-*bis*, comma 2, della legge n. 11 del 2005, già prevista con frequenza semestrale, aveva assunto carattere trimestrale a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009).

o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il **Ministro con competenza prevalente** trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri ***le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione***, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

Un secondo obbligo inedito è stato introdotto dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012: tale disposizione stabilisce che il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato "**Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea**"e presenti annualmente una relazione al Parlamento.

L'articolo 16, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone invece che il **Governo** presenti ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione ***sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea***. La relazione deve contenere un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea e per ciascuna rubrica e sottorubrica devono essere riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea, in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-*ter*, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Da ultimo, l'articolo 39, comma 1, della legge n. 234 del 2012, al primo periodo, prevede che nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il **Presidente del Consiglio dei Ministri** o il **Ministro per gli affari europei**, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chieda ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmetta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 dispone invece che il **Presidente del Consiglio dei Ministri** - o il **Ministro per gli affari europei** - informi ogni sei mesi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica ***sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza***, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Entrambe la disposizioni richiamate riproducono, nella sostanza, due obblighi (il primo a carattere eventuale, ossia subordinato all'effettivo verificarsi di un ritardato o mancato recepimento di una direttiva comunitaria), contenuti, a partire dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria[4]. Infatti, ad eccezione della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), tutte le leggi comunitarie hanno sempre recato una clausola *standard* che impone al Governo di riferire sulle ragioni del ritardo nell'attuazione di una o più delle direttive oggetto della delega contenuta nella legge medesima e l'obbligo di riferire semestralmente sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. Da ultimo, gli obblighi in questione sono stati previsti dall'articolo 1, comma 7, primo e secondo periodo, della legge 4 giugno 2010 (legge comunitaria 2009), che pertanto possono ritenersi superati dalle disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 39 della legge n. 324 del 2012.

Tre nuovi obblighi di relazione sono stati introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione[5].

Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 243 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provveda al monitoraggio del rispetto del tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche e che il **Governo**, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmetta alle Camere una relazione (avente dunque carattere eventuale), evidenziando le ***misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici***.

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243, stabilisce invece che il **Governo**, qualora, per fronteggiare eventi eccezionali di cui al comma 2[6], da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico strutturale, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli ***obiettivi programmatici di finanza pubblica***.

Ancora la legge n. 243 del 2012, all'articolo 21, comma 1, autorizza, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, una sperimentazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di

---

[4]Nessuna relazione è stata trasmessa in ottemperanza di tale previsione.

[5] Il sesto comma dell'articolo 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, prevede che le norme fondamentali volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni devono essere stabilite da una apposita legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si ricorda che le disposizioni recate dal nuovo testo dell'articolo 81 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

[6]Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 243 del 2012 recita: "Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, si intendono: *a)* periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; *b)* eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese".

rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio, effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ultimo periodo del comma 1 prevede che il **Ministro dell'economia e delle finanze**, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le ***conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio "a base zero"***.

Un nuovo obbligo di relazione, avente carattere eventuale, è introdotto dalla legge 30 novembre 2012, n. 242, recante "Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009": l'articolo 3, ai commi 2 e 3 prevede che - nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate - il **Ministro dell'economia e delle finanze**, sentito il Ministro della difesa, provveda mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, e riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle ***cause degli scostamenti e all'adozione delle misure attuate***.

Anche il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, reca un nuovo obbligo di relazione in quanto prevede, all'articolo 4, comma 1, che il **Presidente del Consiglio dei ministri** o il **Ministro delegato per le pari opportunità** vigili sul rispetto della normativa introdotta e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo ***stato di applicazione*** della stessa.

Infine, l'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, prevede, al comma 1, che l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigili sull'***andamento dei prezzi e adotti atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto.*** Ai sensi del comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.

****

Per completezza si segnala che l'articolo 4, comma 2, lett. *a),* della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha novellato l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa debba trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

PRIMA SEZIONE

Relazioni annunciate nel mese di gennaio 2013

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. XXVII, n. 39	decreto-legge 159/2007 art. 36 co. 3	Programma ed iniziative legate alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia - *RELAZIONE CONCLUSIVA*	28.12.12	16.01.13 seduta n. 860	1ª 7ª	Annuale 31 dicembre

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. LXXXI, n. 5	legge 180/1992 art. 1, co. 3	Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale *(Dati relativi al 2011)*	11.01.13	16.01.13 seduta n. 860	3ª	Annuale
Doc. LV, n. 6	legge 49/1987 art. 3, co. 6, lett. *c)*	Attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo *(Dati relativi al 2011)*	11.01.13	16.01.13 seduta n. 860	3ª 5ª 6ª	Annuale[7]
Doc. LV, n. 6-*bis*	legge 49/1987 art. 4, co. 2-*bis*	Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi *(Predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dati relativi al 2011)*	11.01.13	16.01.13 seduta n. 680	3ª 5ª 6ª	Annuale[8]

[7] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia inviata al Parlamento precedentemente all'esame del disegno di legge finanziaria (ora disegno di legge di stabilità), da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno.

[8] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo da trasmettere precedentemente all'esame del disegno di legge finanziaria (ora disegno di legge di stabilità) da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno. La disposizione prevede inoltre che la relazione sia predisposta di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. CCXVIII, n. 15	legge 11/2005 art. 15-*ter,* co. 1	Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea [9] (*Dati relativi al III trimestre 2012*)	02.01.13	16.01.13 seduta n. 860	5ª 14ª	Trimestrale

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. XXXVIII, n. 5	legge 121/1981 art. 113, co. unico d.lgs. 286/1998 art. 3, co. 1 legge 128/2001 art. 17, co. 5 d.lgs. 159/2011 art. 109, co. 1	Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata[10] *(Dati relativi al 2011)*	11.01.13	16.01.13 seduta n. 860	1ª 2ª	Annuale
Doc. LXXIV, n. 9	d.lgs. 159/2011 art. 109, co. 1 primo periodo[11]	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) *(Dati relativi al I semestre 2012)*	08.01.13	16.01.13 seduta n. 860	1ª 2ª	Semestrale

[9] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

[10] L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani di controllo del territorio.

[11] L'obbligo di relazione era gia previsto dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, che è stato abrogato, a decorrere dal 13 ottobre 2011, dall'articolo 120, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Doc. CLXIX, n. 3	decreto-legge 89/2003 art. 2, co. 2, secondo periodo	Attività svolta dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) *(Dati relativi al 2011)*	04.01.13	16.01.13 seduta n. 860	12ª	Annuale
Atto n. 976	decreto-legge 390/1995 art. 7 co. 1-*ter*[12]	Gestione finanziaria dell'Associazione Italiana della Croce Rossa *(Dati relativi agli anni dal 2007 al 2010, con allegati il rendiconto del comitato centrale, il rendiconto generale consolidato e il riaccertamento dei residui, relativi al 2007; il rendiconto consuntivo del comitato centrale e il rendiconto consolidato, relativi al 2008; il conto consuntivo del comitato centrale e il conto consuntivo consolidato, relativo agli anni 2009 e 2010)*	09.01.13	16.01.13 seduta n. 860	12ª	Annuale 31 marzo

[12] Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si proceda alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", mentre contestualmente alla CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", siano affidate funzioni di supporto logistico e di risanamento del debito. Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'Ente è soppresso e messo in liquidazione e sono trasferite all'Associazione tutte le funzioni esercitate dall'ente pubblico.

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE	ANNUNCIO	ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI	TERMINI E PERIODICITA'
Fondazione Ugo Bordoni	Doc. XXVII, n. 40	decreto-legge 35/2005 art. 7 co. 2[13]	Attività svolta dalla Fondazione *(Dati relativi al 2011)*	28.12.12	16.01.13 seduta n. 860	8ª	Annuale 31 marzo

[13] La relazione relativa al 2011 era già stata inviata (Doc XXVII, n. 37), ma come relazione "di sintesi", probabilmente come resoconto dei primi mesi di attività dall'insediamento del nuovo presidente. Poiché anche la presente relazione si riferisce al medesimo anno, si è inteso che essa contenesse elementi aggiornati e "definitivi" mancanti nella precedente.

SECONDA SEZIONE

Nuove relazioni

Nuove relazioni[14]

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	decreto-legge 207/2012 art. 1 co. 5[15]	Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale	Semestrale
Ministro della salute	decreto-legge 207/2012 art. 1 co. 5-*bis*	Valutazione del danno sanitario provocato da stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, stato di salute della popolazione coinvolta, misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici	Annuale
Presidente del Consiglio dei ministri	legge 233/2012 art. 4 co. 1[16]	Stato di attuazione delle disposizioni in materia di equo compenso nel settore giornalistico	Annuale
Governo	legge 234/2012 art. 13, co. 1[17]	Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea[18]	Annuale 31 dicembre
Governo	legge 234/2012 art. 13, co. 2	Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea[19]	Annuale 28 febbraio
Presidente del Consiglio dei ministri/ Ministro per gli affari europei	legge 234/2012 art. 14, co. 1	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea[20]	Trimestrale

[14] Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nel periodo preso in considerazione dal presente ***Focus.***

[15] Il testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, coordinato con la relativa legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, è pubblicato nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013.

[16] Pubblicata nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013.

[17] Pubblicata nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013.

[18] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge n. 234 del 2012.

[19] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente. Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge n. 234 del 2012.

[20] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle Amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era prevista dall'articolo 15-*bis*, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge n. 234 del 2012.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Ministro dell'economia e delle finanze	legge 234/2012 art. 14, co. 2	Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea[21]	Semestrale
Ministro con competenza prevalente	legge 234/2012 art. 15, co. 2	Ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea[22]	Eventuale
Governo	legge 234/2012 art. 16, co. 1	Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea[23]	Trimestrale
Presidente del Consiglio dei ministri/ Ministro per gli affari europei	legge 234/2012 art. 39, co. 1, primo periodo[24]	Ragioni del mancato o ritardato recepimento di direttive europee	Eventuale
Presidente del Consiglio dei ministri/ Ministro per gli affari europei	legge 234/2012 art. 39, co. 1, secondo periodo[25]	Stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza	Semestrale

[21] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni sei mesi dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee. Una relazione di analogo contenuto, da trasmettere però ogni tre mesi, era prevista dall'articolo 15-*bis*, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della stessa legge n. 234 del 2012.

[22] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura di infrazione avviata dall'Unione europea.

[23] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Governo (senza specificare il Ministero competente) presenti ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-*ter*, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b),* della legge n. 234 del 2012.

[24] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chieda ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega, ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento, e trasmetta alle Camere una relazione che dia conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Tale disposizione riproduce, nella sostanza, una previsione ripetuta, a partire dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria. Da ultimo, l'obbligo in questione è stato previsto dall'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata mai trasmessa in ottemperanza a tale previsione.

[25] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informi ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle provine autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012. Tale disposizione riproduce, nella sostanza, una previsione ripetuta, a partire dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria. Da ultimo, l'obbligo in questione è stato previsto dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata mai trasmessa in ottemperanza a tale previsione.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea	legge 234/2012 art. 54, co. 1	Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea[26]	Annuale
Ministro dell'economia e delle finanze	legge 242/2012 art. 3, co. 3[27]	Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 242 del 2012, recante "Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009" e misure adottate per la copertura del maggior onere	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	legge 243/2012 art. 5, co. 3[28]	Misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di spesa delle Amministrazioni pubbliche	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	legge 243/2012 art. 6, co. 3[29]	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali	Eventuale
Ministro dell'economia e delle finanze	legge 243/2012 art. 21, co. 1	Attività di sperimentazione sulle conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero"	*Una tantum* 30.06.14
Presidente del Consiglio dei ministri - Ministro delegato per le pari opportunità	D.P.R. 251/2012 art. 4 co. 1[30]	Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società	Triennale

[26] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sia ridenominato "Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea" e che presenti annualmente una relazione al Parlamento. Il Comitato è presieduto dal Ministro per gli affari europei o da un suo delegato.

[27] Pubblicata nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013.

[28] Pubblicata nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

[29] Pubblicata nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

[30] Pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITA'
Autorità garante della concorrenza e del mercato	legge 9/2013 art. 8, co. 2[31]	Vigilanza sull'andamento dei prezzi e adozione di atti che impediscano intese o pratiche concordate tra imprese per falsare la concorrenza nel mercato degli oli di oliva vergini	Annuale

[31] Pubblicata nella G.U. n. 26 del 31 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga il potere di vigilanza sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenti annualmente al Parlamento una propria relazione.

XVI legislatura
Fascicoli pubblicati

n. 1 Le relazioni alle Camere nel primo anno della XVI legislatura *(29.4.08-30.4.2009)*

n. 2 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° maggio al 31 dicembre 2009

n. 3 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2010

n. 4 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di marzo 2010

n. 5 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di aprile 2010

n. 6 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di maggio 2010

n. 7 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di giugno 2010

n. 8 Le relazioni alle Camere annunciate nel periodo luglio-agosto 2010

n. 9 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di settembre 2010

n. 10 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di ottobre 2010

n. 11 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di novembre 2010

n. 12 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di dicembre 2010

n. 13 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di gennaio 2011

n. 14 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di febbraio 2011

n. 15 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di marzo 2011

n. 16 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di aprile 2011

n. 17 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di maggio 2011

n. 18 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di giugno 2011

n. 19 Le relazioni alle Camere annunciate nei mesi di luglio e agosto 2011

n. 20 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di settembre 2011

n. 21 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di ottobre 2011

n. 22 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di novembre 2011

n. 23 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di dicembre 2011

n. 24 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di gennaio 2012

n. 25 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di febbraio 2012

n. 26 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di marzo 2012

n. 27 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di aprile 2012

n. 28 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di maggio 2012

n. 29 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di giugno 2012

n. 30 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di luglio 2012

n. 31 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di agosto 2012

n. 32 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di settembre 2012

n. 33 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di ottobre 2012

n. 34 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di novembre 2012

n. 35 Le relazioni alle Camere annunciate nel mese di dicembre 2012

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi
Capo ufficio: Laura Tafani 06 6706 2985
Documentarista: Carla Paciucci 06 67603467 - 06 67065914
Segreteria: 06 6706 3437